

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 dicembre 1999

nella causa C-101/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH contro Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV⁽¹⁾

(«Protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione — Regolamento (CEE) n. 1898/87 — Direttiva 89/398/CEE — Utilizzazione della denominazione "formaggio" per designare un prodotto dietetico nel quale la materia grassa naturale è stata sostituita con grasso vegetale»)

(2000/C 63/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-101/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Union Deutsche Lebensmittelwerke GmbH e Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182, pag. 36) e dell'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186, pag. 27), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 16 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987 n. 1898, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione, in combinato disposto con l'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto lattiero-caseario, nel quale la materia grassa del latte sia stata sostituita da materia grassa vegetale per motivi dietetici, non può essere denominato «formaggio».*

- 2) *Per quanto riguarda prodotti derivati dal latte nei quali un componente naturale di quest'ultimo sia stato sostituito da una sostanza estranea, l'utilizzazione di una denominazione come «formaggio dietetico all'olio vegetale (o formaggio dietetico a pasta molle contenente olio vegetale) per un'alimentazione a base di materie grasse di sostituzione» non è autorizzata neppure quando tale denominazione venga integrata con l'apposizione sulle confezioni di indicazioni descrittive quali «questo formaggio dietetico è ricco di acidi grassi polinsaturi» oppure «questo formaggio dietetico è ideale per un'alimentazione volta a tenere sotto controllo il colesterolo».*

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

16 dicembre 1999

nel procedimento C-150/98 P: Comitato economico e sociale delle Comunità europee contro E⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Libertà di espressione nei riguardi dei superiori gerarchici — Doveri di lealtà e dignità della funzione esercitata — Sanzione, disciplinare — Retrocessione di scatto»)

(2000/C 63/07)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-150/98 P, Comitato economico e sociale delle Comunità europee (agente: signor Bermejo Garde), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 17 febbraio 1998, nella causa T-183/96, E/Comitato economico e sociale (Racc. PI pagg. I-A-67 e II-159), procedimento in cui l'altra parte è: E, ex dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 16 dicembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 209 del 4.7.1998.